



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA
Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.

4872

DEL 25 agosto 2008

Oggetto: **POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/M (piante aromatiche e officinali) - Annualità 2003. Ricorso gerarchico della ditta Cogodi Salvatore (prot. n. 11708 del 12/02/2008) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate dall'ERSAT Sardegna sono state trasferite all'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/M (piante aromatiche e officinali) - Annualità 2003;

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla ditta Cogodi Salvatore avverso la determinazione n. 862 del 10/12/2007, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano ha liquidato il saldo finale con applicazione di penale relativo al finanziamento in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano con nota prot. n. 1454 del 14/04/2008;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 7985 del 12/06/2008;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA

Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

PREMESSO CHE:

- la determinazione di concessione del finanziamento in oggetto (rep. n. 534/2005) prevedeva, fra l'altro, la realizzazione di un fabbricato destinato a ricovero di gruppo elettrogeno, impianti ed attrezzi vari;
- l'art. 14 della suddetta determinazione stabiliva il termine massimo di dodici mesi dalla sua ricezione per la realizzazione degli interventi finanziati, salvo concessione di proroga. Il termine, scaduto il 25/03/2009, è stato prorogato al 25/09/2006 con nota prot. n. 444 del 31/01/2006.

La ditta, tuttavia, non ha presentato richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori entro tale termine, né ha chiesto ulteriore proroga;

- il 28/02/2007, a termine ormai scaduto, la ditta ha chiesto al Servizio Territoriale l'autorizzazione ad apportare una variante al progetto. Con nota prot. n. 823 del 02/03/2007, il Servizio Territoriale ha rigettato l'istanza e invitato la ditta a presentare la richiesta di accertamento finale dei lavori;
- in sede di collaudo, avvenuto l'08/06/2007, il tecnico istruttore ha constatato che la ditta, in luogo dell'unico fabbricato previsto, aveva realizzato due distinti edifici: uno con destinazione come da progetto approvato; l'altro adibito a ricovero del gruppo di filtraggio, pompa di superficie e gruppo di fertirrigazione;
- il 22/06/2007, a collaudo avvenuto, la ditta ha presentato una nuova richiesta di collaudo dei due fabbricati realizzati, chiedendo che entrambi venissero ammessi a liquidazione;
- con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale n. 1426 dell'11/07/2007, rettificata con determinazione n. 862 del 10/12/2007, è stato liquidato il saldo finale con applicazione di una penale per inosservanza del termine di esecuzione delle opere;
- contrariamente a quanto richiesto dalla ditta, il tecnico ha ammesso a liquidazione solo le spese relative al fabbricato di cui al progetto approvato. Viceversa, non ha ammesso le spese sostenute per il secondo fabbricato, non compreso nel progetto approvato;

CONSIDERATO CHE ai sensi della determinazione di concessione :

1. non sono approvati e ammessi a liquidazione interventi non previsti in concessione se le relative varianti non sono state preventivamente autorizzate (art. 12). Nel caso



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA

Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

in esame, l'autorizzazione all'esecuzione di varianti è stata richiesta dopo la scadenza del termine di esecuzione dei lavori; l'istanza è stata reiterata dopo il collaudo finale, allorché le varianti erano già state realizzate;

2. l'approvazione delle varianti non può determinare l'aumento dell'impegno di spesa indicato nella concessione (art. 13). Tuttavia, quando le varianti introdotte non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il loro ammontare non supera il 10% dell'importo di concessione, possono essere approvate dal funzionario incaricato dell'accertamento finale (art. 12). Nella fattispecie, il tecnico liquidatore ha applicato tale disposto ammettendo per il primo fabbricato una compensazione nei limiti del 10%, essendo l'opera di dimensioni maggiori rispetto al progetto approvato.

RITENUTO per quanto sopra che la citata disposizione non possa essere invocata dal ricorrente per richiedere anche la liquidazione delle spese relative al secondo fabbricato;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- **DI RIGETTARE** il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cogodi Salvatore (prot. n. 1708 del 12/02/2008);
- **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché provveda a notificare il presente atto all'interessato, **che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione;**
- **DI FAR PUBBLICARE** la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba